

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

La vigente normativa definisce il “rischio di sostenibilità” come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* (di seguito “**ESG**”) che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.

Tali rischi devono essere considerati anche nello svolgimento del servizio di consulenza prestato in relazione ai prodotti di investimento assicurativo.

Nell’ambito dell’attività di consulenza, la scrivente considera i rischi di sostenibilità attraverso la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi del Gruppo Allianz (di seguito “**Gruppo**”) che considerano a vario titolo tali rischi.

In particolare, il Gruppo considera i rischi ESG nell’intero processo di investimento degli IBIP ossia nella definizione delle strategie, nella selezione degli *asset manager* delegati, nel monitoraggio dei portafogli e nell’attività di gestione dei rischi. L’attività di investimento può avvenire direttamente da parte della società del Gruppo che emette l’IBIP oggetto di consulenza (“**Società**”) o per il tramite di gestori terzi sulla base di specifici mandati di gestione.

La politica di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento è modulata in funzione della tipologia di prodotto di investimento.

Tra i principali elementi considerati vengono di volta in volta in rilievo a seconda del prodotto i seguenti.

1. Esclusioni

I criteri di esclusione riguardano (i) le società che producono o sono collegate alla produzione delle c.d. armi controverse (ii) le società il cui fatturato deriva principalmente dall’estrazione del carbone o dalla produzione di elettricità da carbone termico (iii) i titoli governativi di paesi associati a gravi violazioni dei diritti umani e a gravi deficit nella gestione dei rischi ESG e (iv) le società che non hanno risposto positivamente alle criticità evidenziate nel processo di partecipazione attiva.

2. Selezione e monitoraggio degli asset manager

Tutti gli asset manager selezionati per la gestione dei portafogli sono tenuti a integrare i fattori ESG nella gestione degli investimenti ricevuti in delega. A tal fine devono essere firmatari dei Principi per l’Investimento Responsabile promossi dalla Nazioni Unite (garantendo una valutazione PRI minima pari a "B") o, in alternativa, aver adottato una propria politica ESG.

3. Identificazione, analisi e gestione dei potenziali rischi ESG

Le operazioni di investimento in strumenti finanziari non quotati vengono esaminate preventivamente secondo specifiche linee guida volte all’individuazione dei rischi ESG. Tali linee guida si basano su *best practice* internazionali e valutano aspetti quali gli impatti dell’investimento sulla biodiversità, su eventuali aree protette, sulla forza lavoro e sulle comunità locali.

Per gli investimenti in strumenti finanziari quotati i rischi ESG vengono valutati sulla base di rating, forniti da provider esterni o dagli asset manager e di modelli interni di Gruppo. L’asset manager è tenuto a valutare il rating ESG dei titoli sia in fase di investimento che di detenzione in portafoglio e ad evitare sia di acquistare che di detenere titoli di società con rating inferiore ad una soglia preventivamente individuata.